

Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

## **Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.**

### **Art. 7**

*(Igiene pubblica, profilassi ed ecologia)*

Le funzioni, di cui all' articolo 1, secondo comma della presente legge, nelle materie dell' igiene pubblica - esclusa quella veterinaria -, della profilassi e dell' ecologia, ineriscono in particolare alle attività concernenti:

- 1)** la profilassi delle malattie infettive e diffusive;
- 2)** la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche su base locale;
- 3)** l' attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all' igiene e sanità pubblica;
- 4)** la tutela igienico - sanitaria della produzione, preparazione e confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati, succedanei;
- 5)** la tutela igienico sanitaria della preparazione, confezionamento, commercio, trasporto, vendita, somministrazione del latte;
- 6)** la tutela dell' ambiente per gli aspetti di carattere igienico - sanitario contro i vari fattori di inquinamento con riferimento:
  - a)** all' inquinamento dell' aria;
  - b)** all' inquinamento delle acque;
  - c)** all' inquinamento del suolo;
  - d)** all' inquinamento da rumore o da altri agenti fisici, fatte salve le competenze provinciali e statali di cui al DPR 24 luglio 1977, n. 616. Restano salve le competenze provinciali, regionali e statali a tutela dell' ambiente;
- 7)**

( ABROGATO )

**8)** la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

**9)** la polizia mortuaria;

**10)** la tutela igienico - sanitaria degli ambienti termali e di quelli di produzione di acque minerali naturali e artificiali;

**11)** la tutela ed il controllo dell' approvvigionamento idrico;

**12)** il controllo sull' allontanamento e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di qualunque origine e composizione, nonché dei fanghi;

**13)** il controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

**14)** il controllo dell' idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio, il deposito e la detenzione a qualsiasi titolo, delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, il controllo sulla radioattività ambientale;

**15)** il controllo sulla produzione e sul commercio di prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

**16)** le certificazioni e gli accertamenti di profilassi;

**17)** il controllo sul commercio ed impiego dei fitofarmaci e sui presidi sanitari delle sostanze alimentari.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 47/1985